

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 401 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994 N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

A – TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

A.1 Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compresi i diplomi "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguiti con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59	punti 4
per il punteggio da 60 a 65	punti 5
per il punteggio da 66 a 70	punti 6
per il punteggio da 71 a 75	punti 7
per il punteggio da 76 a 80	punti 8
per il punteggio da 81 a 85	punti 9
per il punteggio da 86 a 90	punti 10
per il punteggio da 91 a 95	punti 11
per il punteggio da 96 a 100	punti 12

A.2 Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

- a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
- b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
- c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
- d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole,

il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

- e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
- f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000 e n. 1/2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3 Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE, sono attribuiti **punti 8**.

A.4 Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti **punti 6**.

A.5 Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori **punti 6**.

B – SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE

B.1 Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 2**, fino ad un massimo di **punti 12** per ciascun anno scolastico.

B.2 Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 1**, fino ad un massimo di **punti 6** per ciascun anno scolastico.

B.3 Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

- a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
- b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato; analogamente il biennio di durata legale del corso di specializzazione all'insegnamento secondario, equiparato ad un biennio di servizio specifico ai sensi della lettera A, punto A.4, è valutato per una sola classe di concorso a scelta dell'interessato, come previsto dalla stessa lettera A, punto A.4;
- c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
- d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario.
- e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
- g) il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

C - ALTRI TITOLI

C.1 Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2 Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti **punti 3**.

C.3 Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A, sono attribuiti **punti 1**.

C.4 Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente punto C.3:

- a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
- b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
- c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000 e n. 1/2001.

- C.5 Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti **punti 1**.
- C.6 Per ogni dottorato di ricerca sono attribuiti **punti 6**.
- C.7 Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto ministeriale n. 39/1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, e per le lauree in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti **punti 6**.
- C.8 Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, per ogni titolo sono attribuiti **punti 6**.
- C.9 Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti **punti 6**.
- C.10 La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai precedenti punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della precedente lettera A, punto A.6.
- C.11 Per ogni master universitario, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti **punti 3**.